



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2008 (27.11)
(OR. en)**

15590/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0197 (ACC)**

**AGRI 384
WTO 219
AUS 17**

NOTA PUNTO "A"

del: Comitato speciale Agricoltura
in data: 10 novembre 2008
al: Consiglio

n. prop. Com: 14560/08 - COM(2008) 653 definitivo

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

1. Il 20 ottobre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 133 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE, diretto alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino.
2. Nella riunione del Comitato speciale agricoltura del 10 novembre 2008 il rappresentante della Commissione ha riferito che le autorità australiane, con lettera in data 8 novembre 2008, hanno fatto riferimento alle discussioni relative a vari aspetti concernenti gli aggiornamenti degli allegati dell'accordo. La parte australiana ha espresso la propria disponibilità a tenere una riunione del Comitato congiunto istituito dall'accordo al più tardi entro due mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. In particolare l'Australia ha accettato che siano inserite nei pertinenti allegati le menzioni tradizionali cipriota, bulgara e rumena ed ha affermato che la loro assenza provvisoria non bloccherà le importazioni di vini ciprioti, bulgari e rumeni in Australia.

3. Con queste premesse il Comitato speciale Agricoltura, nella riunione del 10 novembre 2008 ha approvato la proposta. Le delegazioni tedesca, ungherese e portoghese hanno manifestato l'intenzione di astenersi.

4. Il Consiglio è quindi invitato ad adottare alla maggioranza qualificata, con l'astensione di Germania, Ungheria e Portogallo, la decisione che figura nel documento 14963/08 tra i punti "A" dell'ordine del giorno provvisorio di una delle prossime sessioni ¹, con l'iscrizione a verbale di detta sessione delle dichiarazioni di Cipro, Ungheria e Portogallo (cfr. ALLEGATO).

¹ Una volta sciolte le riserve d'esame parlamentare formulate dalla Polonia e dal Regno Unito.

DICHIARAZIONI DA METTERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione di Cipro

Cipro si compiace della conclusione dell'accordo sul vino tra la Comunità europea e l'Australia. Nel riconoscere l'importanza di tale accordo, l'omissione di talune menzioni tradizionali dall'allegato III resta una fonte di preoccupazione che, Cipro resta fiduciosa, la Commissione affronterà alla prima riunione del Comitato congiunto dopo la firma dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, Cipro considera le pertinenti lettere di accompagnamento dei negoziatori come uno strumento giuridicamente vincolante a questo riguardo. Di conseguenza, Cipro ritira la sua riserva sulla questione.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria è favorevole alla conclusione *dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino* e ritiene che l'accordo rappresenti un progresso nella tutela delle denominazioni geografiche degli Stati membri dell'Unione europea.

L'allegato II dell'accordo contiene indicazioni sufficienti in merito alle denominazioni geografiche e alle zone che queste coprono, conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e amministrative nazionali e comunitarie.

Nell'allegato II dell'accordo, sette comuni in Slovacchia sono elencati sotto la denominazione geografica "Tokaj". Ciò tuttavia non può giustificare l'affermazione da parte della Slovacchia, con riferimento alla zona geografica che può essere ricollegata alla denominazione geografica "Tokaj", che l'Ungheria abbia riconosciuto i comuni elencati come facenti parte della zona viticola del Tokaj.

Dichiarazione del Portogallo

Port Phillip

Il Portogallo ritiene che il nuovo accordo CE/Australia sul vino sia nel complesso positivo. Il Portogallo accoglie inoltre con favore l'eliminazione graduale della denominazione "Port" (Porto) da parte dell'Australia. Ciononostante, alla luce della soluzione insoddisfacente riguardo all'indicazione geografica australiana "Port Phillip", il Portogallo si asterrà dal votare l'accordo in questione.

Il Portogallo è dell'avviso che l'uso dell'indicazione geografica australiana "Port Phillip" non deve, in ogni caso, avvantaggiarsi della forza prestigiosa e distintiva della denominazione d'origine "Port", danneggiarne la reputazione o il prestigio o contribuire alla sua diluizione, traendo in inganno il consumatore quanto all'origine, alle caratteristiche o alla natura del prodotto o costituendo una concorrenza sleale.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3 e dell'articolo 22, paragrafo 4 dell'accordo TRIPS, il governo australiano dovrebbe fissare condizioni pratiche, specificamente regole di etichettatura, atte a garantire che la denominazione "Port Phillip" sia differenziata dalla denominazione d'origine "Port".

Il Portogallo chiederà che la questione figuri all'ordine del giorno della prima riunione del Comitato congiunto dell'accordo al fine di trovare, di concerto con l'Australia, una soluzione reciprocamente soddisfacente.